

**COMODATO PER L'UTILIZZO  
DI LOCALI COMUNALI SITI IN via LECCE a BORGAGNE**

L'anno 2009 il giorno ..... del mese di \_\_\_\_\_

tra

- il **Comune di Melendugno** (comodante) con sede in San Nicola, 6 C.F. 80010060756 rappresentato dal responsabile del settore amministrativo, \_\_\_\_\_;
- e
- **Associazione** ..... in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, ..... nato a .....(C.F. ....) e residente in :.....;

PREMESSO

Che con deliberazione di G.C. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabiliva di affidare in comodato all'associazione suddetta l'immobile comunale sito in via Lecce in Borgagne e precisamente il cortiletto di accesso e i n° 2 vani siti al piano rialzato con le attrezzature in essi esistenti ( sedie, tavolo ecc. ) come da inventario allegato (*all. 1*), come sede per l'attività dell'associazione.

Tra le parti come sopra costituite si conviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del Codice Civile quanto segue:

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso all' Associazione \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data odierna e per la durata di un anno i suddetti locali, fatta salva la possibilità del rinnovo espresso. Il presente contratto, ai sensi di legge, non è tacitamente rinnovabile.

Art. 2 - I locali suddetti con inclusi i servizi igienici e le aree di pertinenza verranno utilizzati dal comodatario per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Art. 3 – Il comodatario :

- è tenuto a custodire e conservare i locali con diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento degli stessi senza il preventivo assenso del comodante.
- è responsabile per il danneggiamento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
- Sono a suo carico le spese di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo dei locali, in particolare questi si impegna ad assicurare le pulizie e la ordinaria manutenzione dei locali.
- si impegna ad effettuare come corrispettivo dell'uso del locale attività di promozione sociale e culturale, nonché garantire l'apertura dei locali per le attività della "Consulta di Borgagne".
- pone a suo carico le spese per le utenze idriche ed elettriche.

Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolgerà attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza allo stesso stato.

Art. 4 - Ogni variazione allo stato non potrà essere fatta dal comodatario senza il preventivo consenso scritto del Comune .

Art. 5 – L'Ente proprietario potrà in qualunque momento ispezionare i locali concessi .

Art. 6 – L'inadempienza di una delle clausole della presente convenzione produrrà per il Comune il diritto a chiedere e ottenere la risoluzione anticipata del rapporto: in particolare costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto il compimento da parte dei soci dell'associazione o comunque propri ospiti di atti vandalici, di danneggiamento ai locali comunali ed in ogni caso il mancato rispetto delle norme di civile convivenza.

Art. 7 – Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

Art. 8 – Il comodatario si assume l'esclusiva responsabilità in riferimento ad eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzazione dei locali o dalle attività in essa espletate. Per tutta

la durata del rapporto il comodatario sarà considerato in termini di legge consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Art. 9 -Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Melendugno li, \_\_\_\_\_